Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati

(OCDPC 171 del 19.06.2014 - art. 2 Comma 1 punto c)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso:

- che la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell' OCDPC 171 del 19.06.2014 deve selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto c);
- che con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 04/08/2014 (G.U. 258 del 06.11.14) sono stati stanziati, per l'anno 2014, per la Regione Calabria 24.169.469,75 euro per interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) dell'OCDPC 171 del 19.06.2014;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 14.07.2014 (*pubblicata 11- 08 - 2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA n. 36*), i contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) dell' OCDPC 171 del 19.06.2014 sono stati fissati in misura del 30 %, dell'importo attribuito alla Regione Calabria di cui all' OCDPC 171 del 19.06.2014 pari pertanto ad € 7.250.840,92;
- che la Regione Calabria intende estendere i programmi di interventi a tutti i comuni inclusi nell'allegato 7 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014;

DISPONE

la pubblicazione, sul sito web istituzionale della Regione Calabria, del presente avviso per la presentazione di manifestazione di interesse rivolto a tutti i Comuni della Regione Calabria, inclusi nell'allegato 7 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014;

INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO, relativi ad edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

a) **Interventi di rafforzamento locale**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 171 del 19.06.2014, rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Ricadono nella categoria gli interventi:

1. Volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
2. Volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
3. Volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

b) **interventi di miglioramento sismico**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 171 del 19.06.2014, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

c) **interventi di demolizione e ricostruzione** di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC 171 del 19.06.2014. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

Gli interventi in questione su edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c), dell'OCDPC 171 del 19.06.2014), sono definiti e regolamentati dagli articoli 9 e 11 della medesima Ordinanza.

ESCLUSIONI:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 11 non possono essere concessi contributi per interventi delle tipologie in questione su:

— edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;

— edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;

— edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Sono altresì esclusi dai contributi opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data Di pubblicazione dell'Ordinanza 3907/2010 del 01-12-2010, o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

NORME PROCEDURALI

Le Amministrazioni Comunali che intendono aderire alla concessione di contributi per l'esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati dovranno pubblicare un avviso pubblico, secondo lo schema di avviso: (aggiungere link).

Il termine per la presentazione delle istanze dovrà essere di **60 giorni dalla pubblicazione;**

L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare alla Regione Calabria il nominativo del Responsabile del Procedimento per il bando ed i relativi riferimenti (Cognome e nome, funzione ricoperta nell'ufficio, denominazione dell'ufficio, telefono ed indirizzo e-mail). La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo: servizio5.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it **entro il 31/01/2015, dopo l'acquisizione di detta comunicazione entro il 06-02-2015 la Regione Calabria provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento la password per l'accesso al software per la gestione della graduatoria, indicando anche le modalità di scaricamento e di installazione del software stesso, con la stessa email verranno comunicato inoltre le credenziali di accesso al sistema di trasferimento dati online**.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute in forma diversa.

Il Responsabile del Procedimento Comunale curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati (che dovranno essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, redatti secondo lo schema di domanda contenuto nell'allegato 4 alla OCDPC 171 del 19.06.2014). Il Responsabile del Procedimento Comunale provvederà ad archiviare tutte le richieste cartacee pervenute (che dovranno essere rese disponibili per eventuali richieste successive da parte della Regione), ad inserire le stesse nel software di gestione dei contributi ed a trasmettere il relativo file all'Amministrazione Regionale. La trasmissione del file dovrà avvenire **entro e non oltre le ore 24:00 del 31/03/2015,** utilizzando la procedura già comunicata al Responsabile del Procedimento tramite email.

Non saranno presi in considerazione files trasmessi in forma diversa da quella sopra indicata o da soggetti diversi dai Responsabili del Procedimento indicati dai comuni.

I Comuni che non trasmetteranno il file con le modalità e nei termini sopra indicati saranno esclusi dalla concessione di contributi e la Regione si riterrà esclusa da ogni eventuale contenzioso per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare, ricadendo in tal caso la responsabilità esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014 .
La Regione formula e rende pubblica la graduatoria provvisoria delle richieste entro **24 aprile 2015**.
Una volta acquisite e valutate le eventuali controdeduzioni alla graduatoria provvisoria sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
La pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo sia per quanto riguarda la graduatoria provvisoria che per quella definitiva (la Regione Calabria potrà tuttavia ai fini della massima divulgazione notificare tramite PEC ai RUP dei comuni interessati dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, sarà cura degli stessi comuni avvisare i potenziali beneficiari del contributo della eventuale inclusione o esclusione dell'istanza).

I soggetti collocati in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni riportate nell'allegato: *ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER I SOGGETTI INTERESSATI UNA VOLTA APPROVATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA link:indicazioni procedurali soggetti beneficiari.*
Successivamente il Responsabile del Procedimento Comunale, per conto dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria definitiva, dovrà trasmettere alla **Regione Calabria - Dipartimento N. 9 "Infrastrutture e Lavori Pubblici" – via Crispi, n° 33 – 88100 Catanzaro CZ**, l*a documentazione e gli atti secondo le modalità comunicate in seguito all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva da parte della Regione Calabria.*

I lavori dovranno iniziare, una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni di Legge, entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto esecutivo e del relativo contributo da parte della Regione Calabria (la comunicazione scritta di conferma contributo, sarà inviata dal Settore competente della Regione Calabria con raccomandata A/R) ed essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione)

Il Responsabile di Procedimento Comunale provvederà a monitorare i tempi di cui ai precedenti punti. Il Comune notificherà alla Regione i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere a scorrimento. **In ogni caso, il Comune, con cadenza**

almeno trimestrale dovrà informare la Regione sullo stato dei lavori per gli interventi finanziati.

ISTANZA (allegato 4 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014)

L'istanza, redatta secondo l'allegato modello 4 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014), dovrà indicare per l'edificio o gli edifici per cui si chiede il contributo:

- il tipo d'intervento per cui si chiede l'incentivo;
- l'ubicazione e la localizzazione catastale;
- l'uso, il n. di unità immobiliari, il numero occupanti, le superfici lorde;
- le caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione;
- la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi;
- che l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010, e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (art. 2 comma 3 OCDPC 171 del 19.06.2014);
- che l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- che l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001, n° 380;
- la classificazione del comune all'epoca della costruzione;
- l'ubicazione nell'eventuale piano di protezione civile del comune su vie di fuga;
- se l'edificio è oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche;
- il contributo richiesto (che non potrà essere superiore ai limiti fissati dall'OCDPC 171 del 19.06.2014);
- l'importo complessivo necessario per l'intervento, specificando anche in maniera chiara le modalità con cui è stato calcolato il costo complessivo dell'intervento (eventualmente allegando relazioni ed elaborati progettuali);

All'istanza potrà essere allegata altra documentazione non progettuale tesa a illustrare il grado di conoscenza della struttura.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, è quella stabilita dall'articolo 12 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014, il comma 1 recita testualmente:

- il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle lettere *a) rafforzamento locale* e *b) miglioramento sismico* deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali secondo la seguente tabella:

INTERVENTI	CONTRIBUTO MASSIMO

Rafforzamento locale	euro 100 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Miglioramento sismico	euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Demolizione e ricostruzione	euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

e sarà assegnata entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della stessa Ordinanza.

Si ritiene utile ricordare ancora che il contributo massimo che verrà rimborsato riguarderà esclusivamente lavori strutturali comprensivo di IVA rimarrà escluso dal rimborso ogni altro onere relativo ad altre spese di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo si fa espresso riferimento all'Allegato 6, art. 4, 5, 6, 7 – Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi dell'OCDPC 171 del 19.06.2014, che recitano testualmente:

art. 4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

art. 5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

art. 6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

art. 7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzari regionali.

Pertanto i Responsabili di Procedimento Comunali dovranno attestare che i **prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non siano superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale approvato con Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 10 maggio 2013. Pubblicato sul BURC n. 12 del 17 giugno 2013 Parti I e II**, nonchè anche previa eventuale verifica in situ, che siano stati regolarmente eseguiti le percentuali dei lavori strutturali indicate al precedente art. 4.

IMPORTANTE

Ai sensi dell'art. 13 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014:

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.
   2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
   3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamenti su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio (allegato n° 3 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014):

- Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione:

Epoca di Realizzazione	**Struttura in c.a**	**Struttura in muratura o mista**	**Struttura in acciaio**
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

- Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impegnati in attività produttive per le unità

immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore F non può superare 100):

F = K ag occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100;

- Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14, e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data del 19.06.2014 di pubblicazione dell' OCDPC 171 del 19.06.2014 il punteggio è incrementato del 30%;

- Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica v. allegato 7 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%;

- Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 dell'OCDPC 171 del 19.06.2014, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%;

CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA' DEL RAFFORZAMENTO LOCALE:

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 dell' OCDPC 171 del 19.06.2014 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

• altezza non oltre 3 piani fuori terra,

• assenza di pareti portanti in falso,

• assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,

• assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,

• tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),

• valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata, in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,

• buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

• realizzazione successiva al 1970;

• struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,

• altezza non oltre 4 piani fuori terra;

• forma in pianta relativamente compatta;

• assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,

• tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

• tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100

• buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

DEFINIZIONE EDIFICIO E PROCEDURE EROGAZIONE CONTRIBUTI:

I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione e' riportata di seguito.

- Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

- Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

- Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.

- L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

- La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la

ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

Per la presente manifestazione di interesse viene nominato Responsabile del Procedimento: l'**arch. Alfonso Macrì** contattabile alle utenze: tel. 0961 857441 – fax 0961 857450 e-mail **a.macri@regcal.it.**

Per il rilascio delle password, le comunicazioni dei Responsabili di Procedimento Comunali, e le trasmissioni delle comunicazioni via posta elettronica si può fare riferimento a:

Dott. Francesco De Stefano: tel. 0965 858535 - e-mail: **f.destefano@regcal.it**

F.to
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Iiritano

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Pallaria